



Specifica P05	Estimo e attività peritale Arbitrato
Sommario	Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con specifico riferimento alla prestazione di “arbitrato”, intesa come attività finalizzata alla definizione di una controversia mediante una decisione (lodo).
Versione 00	2012-10-02

Le Specifiche sono state elaborate da CNGeGL per la definizione degli *Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri*, con la collaborazione metodologica di **UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione**.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte del presente documento
può essere riprodotta senza il consenso scritto di CNGeGL

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361
00187 Roma C.F. 80053430585

www.cng.it

PREMESSA

La presente Specifica è stata elaborata dal Gruppo di Lavoro “Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” nell’ambito del contratto siglato tra UNI e CNGeGL inerente lo sviluppo e l’evoluzione dell’omologo progetto.

Nell’ambito di tale progetto, UNI, quale ente *super partes*, si è reso disponibile a fornire a CNGeGL la propria competenza metodologica in materia di gestione dei processi di definizione delle specifiche tecniche per la qualificazione professionale.

La presente Specifica è stata sottoposta a consultazione pubblica sul sito CNGeGL per un periodo di quattro mesi.

Le Specifiche relative allo Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri sono state approvate dal CNGeGL.

SOMMARIO

PREMESSA.....	i
INTRODUZIONE	1
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	2
3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI.....	2
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI	2
3.2 SIMBOLI E ABBREVIAZIONI.....	3
4 PRINCIPIO	3
5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO	3
5.1 GENERALITÀ	3
5.2 PROCESSO	4
5.2.1 GENERALITÀ	4
5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO	4
5.2.3 FASI DEL PROCESSO	4
6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE	6
6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI.....	6
6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI	6
6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE	6
6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ.....	6
6.2.1 GENERALITÀ	6
6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE	6
6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE.....	7
7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE.....	7
7.1 GENERALITÀ	7
7.2 LISTE DI CONTROLLO	8
7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - PRELIMINARE	8



7.2.2	LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - DIBATTIMENTALE	8
7.2.3	LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - DECISIONALE	9
	APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica	10
	BIBLIOGRAFIA.....	11

INTRODUZIONE

Il presente documento si inserisce nel processo di qualificazione professionale della categoria dei geometri, attraverso la specificazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza delle prestazioni afferenti la figura del geometra e la descrizione dei metodi di valutazione della conformità.

La rispondenza ai requisiti di qualità della prestazione - inerenti il processo, la competenza ed i metodi di valutazione - descritti nel presente documento supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza, considerando anche eventuali interessi di terzi.

Il presente documento si propone di individuare metodi e procedure per la verifica, l'accettazione e l'utilizzazione della prestazione finalizzata allo svolgimento dell'arbitrato.

Allo scopo di conseguire la necessaria chiarezza di comunicazione e informazione destinate alle parti, la procedura dell'arbitrato è espressa secondo riferimenti semplici e strutturata come indicato nel presente documento.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento specifica i requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra, e ne descrive i metodi di valutazione della conformità, con specifico riferimento alla prestazione di "arbitrato", intesa come attività finalizzata alla definizione di una controversia mediante una decisione (lodo).

NOTA La presente Specifica si applica alla procedura di "arbitrato rituale" e "arbitrato irrituale".

Si applica al geometra iscritto all'albo, indipendentemente dalla natura dell'impiego.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Il presente documento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Documento Quadro - Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri

Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri

Codice di Procedura Civile, Libro Primo "delle disposizioni generali", Libro Quarto "dei procedimenti speciali"

3 TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI

3.1 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni riportati nel Documento Quadro e i seguenti¹.

3.1.1 accordo compromissorio: Accordo attraverso il quale le parti decidono di risolvere la controversia mediante un arbitrato

3.1.2 arbitrato: Procedimento (rituale o irrituale) finalizzato alla definizione di una controversia mediante decisione (lodo)

3.1.3 arbitrato irrituale: Procedimento nel quale le parti predispongono una forma di risoluzione della controversia in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile

¹ Per ulteriori termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della presente Specifica vedere Appendice A

3.1.4 arbitrato rituale: Procedimento nel quale le parti adottano le regole sostanziali e procedurali del Codice di Procedura Civile

3.1.5 arbitro: Geometra incaricato di decidere una controversia

3.1.6 clausola compromissoria: Clausola inserita in un contratto che impone alle parti di risolvere le controversie che possono nascere dal contratto medesimo, mediante un arbitrato

3.1.7 collegio arbitrale: Insieme di arbitri (numero dispari) incaricati di decidere una controversia

3.1.8 fascicolo di parte: Cartella privata del legale contenente gli atti della parte e quanto da questa depositato nel corso del processo

3.1.9 lodo: Negoziato giuridico, assimilabile ad una sentenza, con cui si conclude un arbitrato

3.1.10 rispetto del contraddittorio: Principio secondo il quale ciascuna parte deve essere messa in condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione dell'altra parte e di formulare le proprie osservazioni

3.2 SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente documento si applica l'abbreviazione seguente:

PEC Posta Elettronica Certificata

4 PRINCIPIO

La presente prestazione "arbitrato" richiede la compresenza del compito (cosa un geometra deve saper fare - quali attività, processi - per essere considerato idoneo alla prestazione), dei requisiti di competenza (cosa deve sapere, quali caratteristiche deve avere il geometra per essere idoneo alla prestazione) e della valutazione (come un geometra è valutato per essere considerato idoneo al compito), così come sviluppato ai punti 5, 6 e 7.

Ai fini della qualificazione della prestazione, al punto 5 vengono sviluppati i compiti in ciascuna delle fasi che la costituiscono.

5 DESCRIZIONE DEL LAVORO, SERVIZIO O PROCESSO

5.1 GENERALITÀ

Il processo inerente l'attività di arbitrato prevede i compiti di seguito elencati:

- a. assunzione incarico;
- b. svolgimento del procedimento;
- c. esame atti;
- d. udienza di comparizione;

- e. udienza di trattazione;
- f. udienza di conclusione;
- g. decisione;
- h. comunicazione.

I compiti da a) a h) sono stati elaborati e sviluppati al punto 5.2 secondo le diverse fasi della prestazione al fine di agevolarne lo svolgimento pratico.

5.2 PROCESSO

5.2.1 GENERALITÀ

Il processo relativo alla prestazione è costituito da una sequenza di fasi, quali preliminare, dibattimentale e decisionale.

Ciascuna fase è articolata in uno o più dei compiti elencati al punto 5.1 e sviluppati al punto 5.2.3.

5.2.2 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCESSO

Il processo relativo alla prestazione di arbitro deve essere adattato in relazione alle specifiche situazioni, elementi e riferimenti.

In linea generale sono definibili 3 fasi:

- Fase 1: preliminare;
- Fase 2: dibattimentale;
- Fase 3: decisionale.

5.2.3 FASI DEL PROCESSO

5.2.3.1 FASE 1 - PRELIMINARE

La presente fase comprende i seguenti compiti:

- a. assunzione incarico; il geometra ricevuta la nomina a svolgere l'attività di arbitro, previo esame della clausola compromissoria o dell'accordo compromissorio, verifica i requisiti previsti dalla normativa² e la sussistenza di eventuali cause di astensione³, comunica alle parti, conformemente alla normativa⁴, di accettare o rinunciare all'incarico ricevuto.

NOTA La comunicazione dell'accettazione dell'incarico è opportuna che sia trasmessa mediante raccomandata AR o PEC (o idoneo strumento valido);

² Articolo 812 del c.p.c., Libro Quarto "dei procedimenti speciali"

³ Articolo 51 del c.p.c., Libro Primo "delle disposizioni generali"

⁴ Articolo 813 del c.p.c., Libro Quarto "dei procedimenti speciali"

- b. svolgimento del procedimento; l'arbitro verifica se le parti hanno determinato quanto previsto dalla normativa⁵ e, in ipotesi negativa, comunica alle parti la sede dell'arbitrato e le norme che saranno osservate nel procedimento arbitrale.

NOTA Nell'ipotesi che il giudizio sia demandato a un collegio arbitrale, il Presidente del collegio arbitrale fissa una riunione con gli altri arbitri per la costituzione del collegio arbitrale. In quella sede verificata la sussistenza dell'accettazione da parte di tutti gli arbitri, il collegio delibera quanto previsto al punto b). Nel corso del procedimento dovrà essere sempre rispettato il contraddittorio;

- c. esame atti; l'arbitro (o il collegio arbitrale) studia le memorie presentate dalle parti contenenti la formulazione delle domande, la richiesta delle istanze istruttorie e le produzioni documentali nonché le memorie di replica, l'integrazione di documenti e le istanze istruttorie in controprova e prova contraria.

NOTA La clausola compromissoria potrebbe essere generica per cui le parti devono essere invitate a precisare puntualmente le domande.

5.2.3.2 FASE 2 - DIBATTIMENTALE

La presente fase comprende i seguenti compiti:

- a. udienza di comparizione; seduta nella quale si procede all'esame delle domande delle parti, al tentativo di conciliazione e all'interrogatorio libero delle parti. Nella medesima seduta oppure attraverso un'ordinanza che scioglie la riserva, l'arbitro o il collegio arbitrale delibera l'ammissione delle prove fissando la data e l'orario dello svolgimento delle medesime;
- b. udienza di trattazione; seduta nella quale si trattano le prove che sono state ammesse.

NOTA In funzione delle domande e delle prove, l'udienza di trattazione può essere svolta più volte;

- c. udienza di conclusione; seduta nella quale, terminate le udienze di trattazione, le parti anche a mezzo dei loro procuratori legali espongono le conclusioni.

NOTA Nell'udienza di conclusione vengono ritirati i fascicoli di parte e sono fissati i termini per la produzione delle conclusioni e repliche.

5.2.3.3 FASE 3 - DECISIONALE

La presente fase comprende i seguenti compiti:

- a. decisione; nei termini previsti dalla normativa⁶ o secondo quanto statuito dalle parti è emesso il lodo che è deliberato in conferenza personale (presenza fisica e contestuale), redatto per iscritto e deve contenere quanto previsto dalla normativa⁷;
- b. comunicazione; il lodo redatto è comunicato alle parti secondo quanto previsto dalla normativa⁸.

⁵ Articolo 816 e Articolo 816 bis del c.p.c., Libro Quarto "dei procedimenti speciali"

⁶ Articolo 820 del c.p.c., Libro Quarto "dei procedimenti speciali"

⁷ Articolo 823 del c.p.c., Libro Quarto "dei procedimenti speciali"

6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI

6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI

Nell'espletamento dell'attività di arbitrato il geometra deve rispettare i principi deontologici riportati al punto 6.3.1 del Documento Quadro.

6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE

Il geometra nell'espletamento dell'attività di arbitrato deve:

- assumere la responsabilità delle proprie azioni (responsabile);
- giungere in tempi adeguati alla risoluzione delle problematiche emergenti (risoluto);
- agire e operare con autonomia (autonomo);
- stabilire efficaci relazioni con gli altri soggetti coinvolti nel processo ed essere capace di ascoltare e di confrontarsi efficacemente, mantenendo un comportamento rispettoso (comunicativo);
- essere realistico ed in grado di gestire al meglio il coordinamento (pratico);
- svolgere l'incarico nella più rigorosa indipendenza e obiettività (neutrale);
- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi tra le attività oggetto dell'incarico e le attività personali o familiari, che ne possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'integrità, l'imparzialità di giudizio o comportamento (imparziale);
- svolgere l'incarico in modo non ingannevole o fraudolento (integro);
- assicurare la riservatezza di informazioni e conoscenze acquisite nel corso dell'espletamento dell'incarico (riservato).

6.2 CONOSCENZE E ABILITÀ

6.2.1 GENERALITÀ

Nell'espletamento dell'attività di arbitrato il geometra deve possedere le conoscenze e abilità generali riportate al punto 6.3.2 del Documento Quadro.

6.2.2 CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE

Il geometra nell'espletamento dell'attività di arbitrato deve:

⁸ Articolo 825 comma 1^a del c.p.c., Libro Quarto "dei procedimenti speciali"

- conoscere e saper applicare le disposizioni contenute nel Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato;
- conoscere, avere un'adeguata esperienza e competenza nella materia oggetto di controversia;
- avere capacità di concentrazione per arrivare efficacemente ad individuare le problematiche emergenti nell'adempimento del proprio incarico.

Inoltre, costituiscono valore aggiunto le seguenti conoscenze e abilità:

- avere capacità relazionali e comunicative per gestire un tentativo di conciliazione;
- avere capacità espositive e di sintesi.

6.3 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE

Nel rispetto dell'obbligo previsto dal Regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri, il geometra è tenuto a garantire un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche per il corretto svolgimento della prestazione, anche a tutela della collettività.

7 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

7.1 GENERALITÀ

La valutazione della conformità della prestazione ai requisiti di qualità illustrati ai punti 5 e 6 della presente Specifica, relativi al processo e alla competenza, è strutturata per essere uno strumento di autovalutazione della corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del geometra e supporta il professionista nello svolgimento della prestazione professionale in modo da soddisfare le esigenze della committenza considerando anche eventuali interessi di terzi.

Tale strumento di autovalutazione si concretizza in una lista di controllo che rispetta lo sviluppo progressivo dell'analisi del processo di intervento, strutturata in due colonne. Nella prima colonna sono inseriti i compiti del processo che caratterizzano la prestazione professionale, così come descritti nella presente Specifica. Nella seconda colonna sono inserite le note che contengono elementi ritenuti fondamentali per l'esecuzione del compito, spiegazioni più dettagliate di cosa il geometra deve fare, considerazioni, suggerimenti che sono ritenuti rilevanti ai fini della corretta esecuzione dei compiti, abilità particolari che il geometra deve mettere in campo.

7.2 LISTE DI CONTROLLO

7.2.1 LISTA DI CONTROLLO FASE 1 - PRELIMINARE

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. assunzione incarico	<p>verifica della clausola compromissoria o dell'accordo compromissorio</p> <p>verifica dei requisiti</p> <p>sussistenza causa di astensione</p> <p>comunicazione alle parti</p>
b. svolgimento del procedimento	<p>verifica se le parti hanno indicato la sede dell'arbitrato, provvedendo in ipotesi negativa</p> <p>verifica se le parti hanno disciplinato il procedimento, provvedendo in ipotesi negativa</p> <p>comunicazione alle parti</p>
c. esame atti	verifica sussistenza

7.2.2 LISTA DI CONTROLLO FASE 2 - DIBATTIMENTALE

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. udienza di comparizione	<p>esame delle domande delle parti</p> <p>tentativo di conciliazione</p> <p>interrogatorio libero delle parti</p> <p>ammissione prove (in udienza o con ordinanza)</p>
b. udienza di trattazione	verifica sussistenza
c. udienza di conclusione	verifica sussistenza

7.2.3 LISTA DI CONTROLLO FASE 3 - DECISIONALE

COMPITI	ASPETTI DELLA VERIFICA
a. decisione	redazione del lodo .sottoscrizione del lodo
b. comunicazione	verifica sussistenza

APPENDICE A (informativa) - Elenco non esaustivo dei principali termini e definizioni riconducibili al campo di applicazione della Specifica

de iure: Termine latino per definire “*di diritto*”

de quo: Termine latino per definire “*di cui si tratta*”

dispositivo (della sentenza): Parte della sentenza che contiene la decisione

dottrina: Studio delle norme giuridiche

motivazione: Esposizione delle ragioni sulle quali si fonda la decisione di una sentenza

BIBLIOGRAFIA

- [1] Codice Procedura Civile, articolo 806, “Compromesso”
- [2] Codice Procedura Civile, articolo 807 “Forma del compromesso”
- [3] Codice Procedura Civile, articolo 808 “Clausola compromissoria”
- [4] Codice Procedura Civile, articolo 809 “Numero e modo di nomina degli arbitri”
- [5] Codice Procedura Civile, articolo 810 “Nomina degli arbitri”
- [6] Codice Procedura Civile, articolo 811 “Sostituzione di arbitri”
- [7] Codice Procedura Civile, articolo 814 “Diritti degli arbitri”
- [8] Codice Procedura Civile, articolo 815 “Ricusazione degli arbitri”
- [9] Codice Procedura Civile, articolo 817 “Eccezioni d’incompetenza”
- [10] Codice Procedura Civile, articolo 818 “Provvedimenti cautelari”
- [11] Codice Procedura Civile, articolo 819 “Questioni incidentali”
- [12] Codice Procedura Civile, articolo 819 bis “Connessione”
- [13] Codice Procedura Civile, articolo 819 ter “Assunzione delle testimonianze”
- [14] Codice Procedura Civile, articolo 821 “Rilevanza del decorso del termine”
- [15] Codice Procedura Civile, articolo 822 “Norme per la deliberazione”
- [16] Codice Procedura Civile, articolo 826 “Correzione del lodo”
- [17] Codice Procedura Civile, articolo 827 “Mezzi di impugnazione”
- [18] Codice Procedura Civile, articolo 828 “Impugnazione per nullità”
- [19] Codice Procedura Civile, articolo 829 “Casi di nullità”
- [20] Codice Procedura Civile, articolo 830 “Decisione sull’impugnazione per nullità”
- [21] Codice Procedura Civile, articolo 831 “Revocazione ed opposizione di terzo”